

Allegato A alla delibera n. 213/2022 del 16 novembre 2022

**Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2024
presentato da Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l.**

Indice

Premessa	3
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR	4
1.1 Valutazioni dell’Autorità	4
1.2 Indicazioni	4
1.3 Prescrizioni	4
2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR	4
2.1 Valutazioni dell’Autorità	4
2.2 Indicazioni	5
2.3 Prescrizioni	5
3. Caratteristiche dell’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR	6
3.1 Valutazioni dell’Autorità	6
3.2 Indicazioni	6
3.3 Prescrizioni	6
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR	6
4.1 Valutazioni dell’Autorità	6
4.2 Indicazioni	6
4.3 Prescrizioni	6
5. Servizi – Capitolo 5 del PIR	7
5.1 Valutazioni dell’Autorità	7
5.2 Indicazioni	7
5.3 Prescrizioni	7
6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR	7
6.1 Valutazioni dell’Autorità	7
6.2 Indicazioni	8
6.3 Prescrizioni	8

Premessa

Con nota del 30 settembre 2022, trasmessa all'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) ed acquisita agli atti al prot. 20391/2022, Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici S.r.l. (di seguito: FSE) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto informativo della rete 2024 (di seguito: PIR 2024) e relativi allegati, comunicando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Il Gestore ha affidato i compiti di svolgimento delle funzioni essenziali a RFI S.p.A. (di seguito: RFI o AB), ai sensi dell'articolo 11, comma 11, del d.lgs. 15 luglio 2015, n. 112.

Con il presente documento l'Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell'articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6 di detta bozza finale del PIR 2024.

Per ciascuno di tali capitoli si riportano, nell'ordine, per ogni tematica presa in esame:

- 1. le pertinenti valutazioni dell'Autorità in esito all'analisi della bozza del PIR 2024;**
- 2. le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato **"PIR 2024 (Edizione dicembre 2022)"** e dovrà essere pubblicato entro il 10 dicembre 2022, termine dell'entrata in vigore dell'orario di servizio 2022-2023.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
AB:	<i>Allocation Body</i> (organismo di allocazione della capacità);
GI:	Gestore dell'Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
IFN:	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMR:	Persone con disabilità e mobilità ridotta;
PMdA:	Pacchetto Minimo d'Accesso (art. 13 d.lgs. 112/2015);
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento ai richiami delle fonti normative, si ritiene opportuno integrare il paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, procedendo ad introdurre il riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (già Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili) del 28.03.2022, n. 75, recante *“Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”*.

Si ritiene, altresì, opportuno inserire, sempre nel paragrafo 1.3, il richiamo alla delibera dell’Autorità n. 141/2022, dell’8 settembre 2022, recante: *“Adegamenti tariffari relativi all’orario di servizio 2022-2023 per l’accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati”*.

Infine, si ritiene necessario eliminare, nel citato paragrafo 1.3 e in tutto il testo, laddove è richiamato, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007, in quanto non più in vigore dal 7 giugno 2023, sostituendolo con il riferimento alle disposizioni dettate dal regolamento (UE) 2021/782.

1.2 Indicazioni

- 1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, introducendo il riferimento al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 28.03.2022, n. 75, recante *“Individuazione del livello minimo di copertura assicurativa per responsabilità civile in caso di incidenti, in particolare per quanto riguarda i passeggeri, il bagaglio, le merci trasportate, la posta e i terzi”*.
- 1.2.2 Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, introducendo il riferimento alla delibera dell’Autorità n. 141/2022, dell’8 settembre 2022, recante: *“Adegamenti tariffari relativi all’orario di servizio 2022-2023 per l’accesso alle infrastrutture delle reti ferroviarie regionali interconnesse ed ai servizi a queste correlati”*.

1.3 Prescrizioni

- 1.3.1 Si prescrive al Gestore di eliminare nel paragrafo 1.3, *“Quadro giuridico”*, il riferimento al regolamento (CE) 1371/2007 e di sostituirlo in tutto il testo, laddove è richiamato, con il riferimento alle rispettive disposizioni introdotte dal regolamento (UE) 2021/782.

2. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al paragrafo 2.3.2.1 *“Obblighi comuni”*, la Misura 5.2 della delibera dell’Autorità n. 28/2021 prevede l’obbligo del gestore del servizio o di stazione, nel caso in cui il reclamo venga respinto dallo stesso in quanto afferente a profili di competenza di altri soggetti, di trasmettere tale reclamo, informandone contestualmente l’utente, al soggetto competente. Si ritiene, pertanto, necessario che il GI introduca in

apposito paragrafo del PIR una specifica procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza che rispetti le modalità e tempistiche di cui alle pertinenti Misure della citata delibera n. 28/2021.

Con riferimento al testo del paragrafo 2.3.2.2, *“Obblighi di GI”*, la parte finale presenta una dicitura ambigua in quanto da una parte è indicato che *“In attesa del perfezionamento del contratto per l'utilizzo dei sistemi informativi in uso sull'Infrastruttura Nazionale (PIC – Piattaforma Integrata di Circolazione), attualmente viene effettuato il monitoraggio del sistema di circolazione attraverso la rilevazione puntuale degli indicatori di regolarità e puntualità.”*, mentre successivamente è indicato che *“Tali sistemi, analoghi a quanto attualmente in uso sull'IFN (n.d.r.: e quindi analoghi alla sopra citata piattaforma PIC), saranno operativi dal Gennaio 2022”* [enfasi aggiunta]. Quanto scritto sembrerebbe quindi indicare che da gennaio 2022 è operativa la piattaforma da considerarsi analoga alla citata PIC in uso per l'IFN e, quindi, dovrebbe essere già stato perfezionato il contratto di utilizzo di tali sistemi che asseritamente risultano adottati dal GI. Inoltre, nel paragrafo è indicato che *“Per l'accesso alle informazioni di circolazione è necessario rivolgersi al GI nazionale RFI in quanto proprietario del sistema PIC.”*; tale dicitura pare quantomeno inadeguata a fornire sufficienti informazioni agli stakeholder, in quanto sembrerebbe evidenziare l'incapacità del GI a “gestire” il sistema informatico che lui stesso dichiara di utilizzare da gennaio 2022 per il monitoraggio del servizio sulla propria rete. Pare quindi opportuno che il GI chiarisca meglio l'operatività del sistema PIC o altro equivalente, e le modalità di accesso da parte dei richiedenti che andrebbero veicolate ad RFI, in quanto AB, direttamente dal GI FSE anche in considerazione del fatto che è quest'ultimo che dovrebbe adoperarsi per garantire, ai vari soggetti richiedenti capacità e nell'ambito del PMdA, l'accesso ai sistemi informativi utilizzati per la gestione del servizio anche qualora offerti da soggetti terzi.

Con riferimento al verificarsi di anomalie nel servizio ferroviario, che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, si rileva la necessità che il paragrafo 2.3.2.3, *“Obblighi di IF”*, sia integrato dall'introduzione dell'obbligo di segnalazione della presenza di passeggeri PMR sui treni interessati; ciò al fine di garantire adeguata assistenza a tale particolare categoria di viaggiatori.

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 2.3.2.4, *“Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione”*, sia integrato con l'introduzione dell'obbligo di fornire le informazioni relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

2.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

2.3 Prescrizioni

- 2.3.1 Si prescrive al Gestore di introdurre nel paragrafo 2.3.2.1, *“Obblighi comuni”*, una specifica procedura per la trasmissione dei reclami respinti per profili di competenza che rispetti le modalità e tempistiche definite dalle pertinenti Misure di cui alla delibera dell'Autorità n. 28/2021.
- 2.3.2 Si prescrive al Gestore di meglio descrivere nel paragrafo 2.3.2.2, *“Obblighi di GI”*, l'operatività, nonché le modalità di accesso e di utilizzo del sistema PIC o altro equivalente, che riferisce essere attivo da gennaio 2022. Si prescrive, altresì, che sia direttamente il GI-FSE ad adoperarsi per garantire ai richiedenti capacità, nell'ambito del Pacchetto Minimo d'Accesso, l'accesso ai sistemi

informativi utilizzati per il monitoraggio dei servizi di trasporto sulla rete di competenza dello stesso GI.

- 2.3.3** Si prescrive al Gestore di inserire nel paragrafo 2.3.2.3, *“Obblighi di IF”*, un punto elenco che evidenzi, in caso di anomalie nel servizio ferroviario che prevedano dei fermi del materiale rotabile con l'esigenza di trasbordo in linea o in stazione dei passeggeri, l'obbligo dell'IF di comunicare al GI la presenza e il numero delle PMR specificandone il tipo di assistenza che si ritiene necessaria.
- 2.3.4** Si prescrive al Gestore di integrare l'elenco dei *bullets* del paragrafo 2.3.2.4, *“Informazioni date dalle IF prima e durante la circolazione”*, con il seguente punto: *“le informazioni sull'offerta dei servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno”*.

3. Caratteristiche dell'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta il contenuto del capitolo adeguato.

4.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell'Autorità

Si ritiene necessario, in analogia a quanto fatto dal GI dell'IFN ed al fine di omogenizzare l'informazione resa agli utenti, che il paragrafo 5.2, *"Pacchetto minimo d'accesso"*, venga integrato specificando che tra le informazioni fornite vi sono quelle relative ai servizi sostitutivi con autobus o di riprotezione su altro treno.

5.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

5.3 Prescrizioni

5.3.1 Si prescrive al Gestore di integrare le informazioni di cui al paragrafo 5.2, *"Pacchetto minimo d'accesso"*, con quanto di seguito indicato: *"Per i servizi sostitutivi con autobus in orario o riprogrammati in corso d'orario, ovvero per i servizi di riprotezione in Gestione Operativa, l'informazione è erogata sulla base dei dati resi disponibili dalla IF e di sua stretta pertinenza attraverso le modalità definite dal GI"*.

6. Tariffe e performance regime – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell'Autorità

Nelle more della definizione del previsto procedimento avente ad oggetto la revisione dei principi e criteri per la determinazione dei canoni e tariffe (attualmente recati dalla delibera n. 96/2015), che individuerà nuovi specifici criteri a cui i Gestori delle infrastrutture ferroviarie regionali (o, se del caso, gli AB) dovranno fare riferimento per la formulazione di una proposta tariffaria, che possa anche coprire un periodo regolatorio pluriennale, per l'orario 2023-2024 - cui il PIR in esame si riferisce - si prevede, come già fatto con riferimento ai valori tariffari esposti nel PIR 2023, di determinare i suddetti valori mutuandoli, in funzione dei servizi offerti, da quelli assunti per lo stesso orario di esercizio 2023-2024 dal GI dell'IFN, RFI, per analoghe tipologie di infrastrutture e servizi¹.

Al paragrafo 6.1, *"Introduzione"*, si rende, quindi, necessario eliminare il periodo: *"I canoni di accesso all'infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA, forniti nell'ambito di impianti gestiti direttamente dal GI, nonché quelle relative ai servizi offerti sempre dal GI, saranno definiti a seguito della formulazione di una nuova proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente. Restano ferme ulteriori determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti"* riportando in sua sostituzione il periodo: *"I canoni di accesso all'infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA, forniti nell'ambito di impianti gestiti direttamente dal GI, nonché quelle relative ai servizi offerti"*

¹ Si fa quindi riferimento ai valori pubblicati nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 della citata RFI, che recepiscono gli adeguamenti inflattivi dei valori definiti per l'orario 2022-2023.

sempre dal GI sono determinati in conformità a quanto disposto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti".

Altresì, al paragrafo 6.2, "Tariffe", si rende necessario eliminare il periodo: *"Si ribadisce che i canoni di accesso all'infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA, forniti nell'ambito di impianti gestiti direttamente dal GI, nonché quelle relative ai servizi offerti sempre dal GI, saranno definiti a seguito della formulazione di una nuova proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente. Restano ferme ulteriori determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti".*

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

- 6.3.1** Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 6.1, "Introduzione", il periodo recante: *"I canoni di accesso all'infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA, forniti nell'ambito di impianti gestiti direttamente dal GI, nonché quelle relative ai servizi offerti sempre dal GI, saranno definiti a seguito della formulazione di una nuova proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente. Restano ferme ulteriori determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti"*, riportando in sua sostituzione il periodo: *"I canoni di accesso all'infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA, forniti nell'ambito di impianti gestiti direttamente dal GI, nonché quelle relative ai servizi offerti sempre dal GI sono determinati in conformità a quanto disposto dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti"*.
- 6.3.2** Si prescrive al Gestore di eliminare dal paragrafo 6.2, "Tariffe", il periodo recante: *"Si ribadisce che i canoni di accesso all'infrastruttura PMdA e le tariffe di tutti i servizi extra PMdA, forniti nell'ambito di impianti gestiti direttamente dal GI, nonché quelle relative ai servizi offerti sempre dal GI, saranno definiti a seguito della formulazione di una nuova proposta tariffaria elaborata in modo conforme al quadro regolatorio vigente. Restano ferme ulteriori determinazioni da parte dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti"*.
- 6.3.3** Si prescrive al Gestore di riportare nel paragrafo 6.2, "Tariffe", i valori del canone d'accesso all'infrastruttura (PMdA) (compreso quello per il segmento "Open Access - Basic") e, per quanto assimilabili, i valori delle tariffe per l'utilizzo dei servizi offerti dal GI, anche nelle vesti di operatore d'impianto, esposti nella bozza finale, di settembre 2022, del PIR 2024 relativo all'IFN, come determinati da RFI.